



2024/2959

2.12.2024

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2959 DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 2024

che designa i laboratori di riferimento dell'Unione europea per la sanità pubblica sui batteri di origine alimentare e idrica, sugli elminti e sui protozoi a trasmissione alimentare, idrica e vettoriale e sui virus di origine alimentare e idrica

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2022/2371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 1082/2013/UE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (UE) 2022/2371, i laboratori di riferimento dell'Unione europea («laboratori di riferimento dell'UE») nel settore della sanità pubblica o in settori specifici della sanità pubblica rilevanti per l'attuazione del presente regolamento devono fornire sostegno ai laboratori nazionali di riferimento e promuovere le buone pratiche e l'allineamento da parte degli Stati membri in materia di diagnosi, metodi di prova e uso di determinati test per la sorveglianza, la notifica e la segnalazione uniforme delle malattie da parte degli Stati membri.
- (2) In conformità all'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2371, ad aprile 2024 ⁽²⁾ la Commissione ha pubblicato inviti a presentare candidature per la designazione dei laboratori di riferimento dell'UE in tre settori della sanità pubblica: batteri di origine alimentare e idrica, elminti e protozoi a trasmissione alimentare, idrica e vettoriale, virus di origine alimentare e idrica.
- (3) In risposta a tali inviti, gli Stati membri hanno presentato, entro il 14 agosto 2024, le domande di designazione, che sono state valutate da una commissione giudicatrice istituita dai servizi della Commissione.
- (4) La commissione giudicatrice ha tenuto conto delle prescrizioni per i laboratori di riferimento dell'UE indicate all'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2022/2371 e negli inviti a presentare candidature.
- (5) Una volta completata la procedura di selezione, i laboratori selezionati dovrebbero essere designati laboratori di riferimento dell'UE e dovrebbero esserne specificati i compiti e le responsabilità.
- (6) Al fine di utilizzare i finanziamenti stanziati nel programma di lavoro annuale EU4Health per il 2024 ⁽³⁾, è opportuno procedere quanto prima alla designazione dei laboratori di riferimento dell'UE nel settore della sanità pubblica.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il consorzio di cui all'allegato I è designato laboratorio di riferimento dell'Unione europea per la sanità pubblica sui batteri di origine alimentare e idrica fino al 22 dicembre 2031.
2. Le responsabilità e i compiti di tale laboratorio di riferimento dell'Unione europea sono stabiliti in detto allegato.

⁽¹⁾ GU L 314 del 6.12.2022, pag. 26, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2371/oj>.

⁽²⁾ https://health.ec.europa.eu/consultations/eu-reference-laboratories-public-health-2024-calls-applications_en?prefLang=it.

⁽³⁾ https://health.ec.europa.eu/publications/2024-eu4health-work-programme_it.

Articolo 2

1. Il consorzio di cui all'allegato II è designato laboratorio di riferimento dell'Unione europea per la sanità pubblica sugli elminti e sui protozoi a trasmissione alimentare, idrica e vettoriale fino al 22 dicembre 2031.
2. Le responsabilità e i compiti di tale laboratorio di riferimento dell'Unione europea sono stabiliti in detto allegato.

Articolo 3

1. Il consorzio di cui all'allegato III è designato laboratorio di riferimento dell'Unione europea per la sanità pubblica sui virus di origine alimentare e idrica fino al 22 dicembre 2031.
2. Le responsabilità e i compiti di tale laboratorio di riferimento dell'Unione europea sono stabiliti in detto allegato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2024

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO I

Laboratorio di riferimento dell'UE per la sanità pubblica sui batteri di origine alimentare e idrica, sue responsabilità e suoi compiti

1. Consorzio designato quale laboratorio di riferimento dell'UE per la sanità pubblica sui batteri di origine alimentare e idrica (di seguito «laboratorio di riferimento dell'UE»)

Consorzio guidato da:

Statens Serum Institut, Artillerivej 5, 2300 København S, DANIMARCA.

Ne fanno parte anche:

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Antonie van Leeuwenhoeklaan 9, 3721 MA, Bilthoven, PAESI BASSI, da maggio 2025: Helsinkilaan 1, 3584 CB, Utrecht, PAESI BASSI;

Istituto Superiore di Sanità, Viale Regina Elena 299, 00161, Roma, ITALIA.

2. Responsabilità e compiti

Il laboratorio di riferimento dell'UE fornisce sostegno ai laboratori nazionali di riferimento e promuove le buone pratiche e la qualità per rafforzare la microbiologia di sanità pubblica nel campo dei batteri di origine alimentare e idrica.

Il laboratorio di riferimento dell'UE fornisce sostegno a tali laboratori nazionali di riferimento per le attività relative ai seguenti batteri di origine alimentare e idrica: *Salmonella* spp., *E. coli* enteroemorragico (STEC), *Listeria monocytogenes*, *Campylobacter* spp. e *Shigella* spp.. Anche *Vibrio* spp. e *Yersinia* spp. (*Y. pestis* escluso) rientrano nel settore di competenza del laboratorio di riferimento dell'UE. Qualora dovesse sorgere la necessità a livello dell'UE di intervenire in relazione ad altri batteri di origine alimentare e idrica pertinenti per la sanità pubblica, il laboratorio di riferimento dell'UE può anche essere invitato a fornire contributi e consulenza su tali batteri.

Il laboratorio di riferimento dell'UE fornisce sostegno ai membri della rete europea per le malattie e le zoonosi di origine alimentare e idrica (FWD-NET) ⁽¹⁾ del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) sugli aspetti relativi alla diagnostica, ai metodi di prova e all'uso di determinati test per la sorveglianza, la notifica e la segnalazione uniformi delle malattie.

Per l'attuazione delle attività nell'ambito del piano di lavoro del laboratorio di riferimento dell'UE, che quest'ultimo sviluppa e concorda con l'ECDC, il laboratorio di riferimento dell'UE coordina i punti focali nazionali per le malattie di origine alimentare e idrica e i punti di contatto operativi per la microbiologia pertinenti per il laboratorio di riferimento dell'UE.

Su richiesta dell'ECDC, il laboratorio di riferimento dell'UE partecipa alle pertinenti reti e strutture dell'ECDC. Il laboratorio di riferimento dell'UE partecipa alla rete dei laboratori di riferimento dell'UE, che deve essere gestita e coordinata dall'ECDC in conformità all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/2371.

Il laboratorio di riferimento dell'UE garantisce:

- personale qualificato in numero sufficiente in relazione al volume dei compiti che il laboratorio di riferimento dell'UE deve svolgere nell'ambito della sua designazione;
- un'adeguata formazione del personale per l'esecuzione dei compiti del laboratorio di riferimento dell'UE.

Il laboratorio di riferimento dell'UE stabilisce la propria politica di riservatezza, comprese norme per la gestione, la conservazione e il trattamento sicuri e appropriati dei campioni e delle informazioni, come pure le misure volte a impedire la divulgazione indebita di informazioni riservate.

⁽¹⁾ <https://www.ecdc.europa.eu/en/about-us/partnerships-and-networks/disease-and-laboratory-networks/fwd-net>.

Il laboratorio di riferimento dell'UE è responsabile dei seguenti compiti:

- a) fornire test di riferimento nel proprio settore di competenza ai membri della rete o delle reti sostenute dal laboratorio di riferimento dell'UE, in funzione delle esigenze definite dalla rete o dalle reti;
- b) fornire materiali di riferimento fisici e/o digitali nel proprio settore di competenza ai membri della rete o delle reti sostenute dal laboratorio di riferimento dell'UE, in funzione delle esigenze definite dalla rete o dalle reti;
- c) fornire valutazioni esterne della qualità, quali prove valutative fenotipiche o genomiche, nel proprio settore di competenza ai membri della rete o delle reti sostenute dal laboratorio di riferimento dell'UE, in funzione delle esigenze definite dalla rete o dalle reti;
- d) fornire consulenza scientifica e assistenza tecnica nel proprio settore di competenza ai membri della rete o delle reti sostenute dal laboratorio di riferimento dell'UE, in funzione delle esigenze definite dalla rete o dalle reti;
- e) partecipare a comitati di esperti, ad esempio il comitato consultivo ECDC – EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare) sulla gestione e la condivisione dei dati relativi alla tipizzazione molecolare di isolati ottenuti da esseri umani, alimenti, mangimi, animali e dall'ambiente correlato, al fine di fornire consulenza specialistica nel proprio settore di competenza;
- f) fornire consulenza scientifica e assistenza tecnica nel proprio settore di competenza all'ECDC sulla base di pareri di esperti e/o indagini tra i membri della rete o delle reti sostenute dal laboratorio di riferimento dell'UE;
- g) fornire informazioni, orientamenti e sostegno all'ECDC in caso di focolai nel proprio settore di competenza, anche fornendo contributi alle valutazioni dei rischi dell'ECDC;
- h) fornire assistenza scientifica e tecnica alla Commissione nel proprio ambito specifico di sanità pubblica, in coordinamento con l'ECDC;
- i) organizzare ed erogare formazioni, quali seminari, webinar, esercitazioni di simulazione, sessioni di addestramento in laboratorio umido e/o esercitazioni pilota di sorveglianza, nel proprio settore di competenza ai membri della rete o delle reti sostenute dal laboratorio di riferimento dell'UE;
- j) assicurare il coordinamento, la comunicazione e la diffusione delle informazioni ai membri della rete o delle reti sostenute dal laboratorio di riferimento dell'UE e all'ECDC, compresi lo sviluppo dei piani di lavoro annuali e l'accordo su tali piani;
- k) organizzare riunioni per i membri della rete o delle reti sostenute dal laboratorio di riferimento dell'UE;
- l) assicurare il coordinamento con gli altri laboratori di riferimento dell'UE nel campo della sanità pubblica e/o in altri campi quali quelli alimentare, dei mangimi, della sanità animale e/o dei dispositivi medici in vitro, con i centri di collaborazione dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e/o i laboratori di riferimento dell'OMS, o con le iniziative pertinenti nel proprio settore di competenza;
- m) collaborare, di concerto con l'ECDC, con l'EFSA e/o l'Agenzia europea per i medicinali (EMA), a seconda dei casi;
- n) collaborare, di concerto con l'ECDC, con laboratori di paesi terzi in un contesto internazionale che giovi alla sanità pubblica a livello dell'UE, a seconda dei casi;
- o) fornire assistenza scientifica e tecnica su altre questioni pertinenti per i membri della rete o delle reti sostenute dal laboratorio di riferimento dell'UE.

—

ALLEGATO II

Laboratorio di riferimento dell'ue per la sanità pubblica sugli elminti e sui protozoi a trasmissione alimentare, idrica e vettoriale, sue responsabilità e suoi compiti

1. Consorzio designato quale laboratorio di riferimento dell'UE per la sanità pubblica sugli elminti e sui protozoi a trasmissione alimentare, idrica e vettoriale (di seguito «laboratorio di riferimento dell'UE»):

Consorzio guidato da:

Istituto Superiore di Sanità, Viale Regina Elena 299, 00161, Roma (RM), ITALIA.

Ne fanno parte anche:

Folkhälsomyndigheten, Nobels väg 18, SE-171 82 Solna, SVEZIA.

2. Responsabilità e compiti

Il laboratorio di riferimento dell'UE fornisce sostegno ai laboratori nazionali di riferimento e promuove le buone pratiche e la qualità per rafforzare la microbiologia di sanità pubblica nel campo degli elminti e dei protozoi a trasmissione alimentare, idrica e vettoriale.

Il laboratorio di riferimento dell'UE fornisce sostegno a tali laboratori nazionali di riferimento per le attività relative ai seguenti elminti e protozoi a trasmissione alimentare, idrica e vettoriale: *Echinococcus* spp., *Toxoplasma gondii*, *Trichinella* spp. e *Plasmodium* spp.. Qualora dovesse sorgere la necessità a livello dell'UE di intervenire in relazione ad altri parassiti a trasmissione alimentare, idrica e vettoriale pertinenti per la sanità pubblica (ad esempio *Cryptosporidium* spp., *Giardia lamblia*, *Leishmania* spp., *Strongyloides stercoralis* e *Taenia solium*), il laboratorio di riferimento dell'UE può anche essere invitato a fornire contributi e consulenza su tali elminti e protozoi.

Il laboratorio di riferimento dell'UE fornisce sostegno ai membri della rete europea per le malattie emergenti e trasmesse da vettori (EVD-NET)⁽¹⁾ e della rete europea per le malattie e le zoonosi di origine alimentare e idrica (FWD-NET)⁽²⁾ del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) sugli aspetti relativi alla diagnostica, ai metodi di prova e all'uso di determinati test per la sorveglianza, la notifica e la segnalazione uniformi delle malattie.

Per l'attuazione delle attività nell'ambito del piano di lavoro del laboratorio di riferimento dell'UE, che quest'ultimo sviluppa e concorda con l'ECDC, il laboratorio di riferimento dell'UE coordina i punti focali nazionali per le malattie di origine alimentare e idrica e per le malattie emergenti e trasmesse da vettori, nonché i punti di contatto operativi per la microbiologia pertinenti per il laboratorio di riferimento dell'UE.

Su richiesta dell'ECDC, il laboratorio di riferimento dell'UE partecipa alle pertinenti reti e strutture dell'ECDC. Il laboratorio di riferimento dell'UE partecipa alla rete dei laboratori di riferimento dell'UE, che deve essere gestita e coordinata dall'ECDC in conformità all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/2371.

Il laboratorio di riferimento dell'UE garantisce:

- personale qualificato in numero sufficiente in relazione al volume dei compiti che il laboratorio di riferimento dell'UE deve svolgere nell'ambito della sua designazione;
- un'adeguata formazione del personale per l'esecuzione dei compiti del laboratorio di riferimento dell'UE.

Il laboratorio di riferimento dell'UE stabilisce la propria politica di riservatezza, comprese norme per la gestione, la conservazione e il trattamento sicuri e appropriati dei campioni e delle informazioni, come pure le misure volte a impedire la divulgazione indebita di informazioni riservate.

⁽¹⁾ <https://www.ecdc.europa.eu/en/about-ecdc/what-we-do/partners-and-networks/disease-and-laboratory-networks/european-emerging-and>.

⁽²⁾ <https://www.ecdc.europa.eu/en/about-us/partnerships-and-networks/disease-and-laboratory-networks/fwd-net>.

Il laboratorio di riferimento dell'UE è responsabile dei seguenti compiti:

- a) fornire servizi di diagnostica e di caratterizzazione dei patogeni di riferimento nel proprio settore di competenza ai membri della rete o delle reti sostenute dal laboratorio di riferimento dell'UE, in funzione delle esigenze definite dalla rete o dalle reti;
- b) fornire materiali di riferimento nel proprio settore di competenza ai membri della rete o delle reti sostenute dal laboratorio di riferimento dell'UE, in funzione delle esigenze definite dalla rete o dalle reti;
- c) fornire sistemi di valutazione esterna della qualità per la diagnostica e la caratterizzazione di elminti e protozoi selezionati nel proprio settore di competenza ai membri della rete o delle reti sostenute dal laboratorio di riferimento dell'UE, in funzione delle esigenze definite dalla rete o dalle reti;
- d) fornire consulenza scientifica e assistenza tecnica nel proprio settore di competenza ai membri della rete o delle reti sostenute dal laboratorio di riferimento dell'UE, in funzione delle esigenze definite dalla rete o dalle reti;
- e) partecipare a comitati di esperti, ad esempio il comitato consultivo ECDC – EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare) sulla gestione e la condivisione dei dati relativi alla tipizzazione molecolare di isolati ottenuti da esseri umani, alimenti, mangimi, animali e dall'ambiente correlato, al fine di fornire consulenza specialistica nel proprio settore di competenza;
- f) fornire consulenza scientifica e assistenza tecnica nel proprio settore di competenza all'ECDC sulla base di pareri di esperti e/o indagini tra i membri della rete o delle reti sostenute dal laboratorio di riferimento dell'UE;
- g) fornire informazioni, orientamenti e sostegno all'ECDC in caso di focolai nel proprio settore di competenza, anche fornendo contributi alle valutazioni dei rischi dell'ECDC;
- h) fornire assistenza scientifica e tecnica alla Commissione nel proprio ambito specifico di sanità pubblica, in coordinamento con l'ECDC;
- i) organizzare ed erogare formazioni, quali seminari, webinar e sessioni di addestramento in laboratorio umido, nel proprio settore di competenza ai membri della rete o delle reti sostenute dal laboratorio di riferimento dell'UE;
- j) assicurare il coordinamento, la comunicazione e la diffusione delle informazioni ai membri della rete o delle reti sostenute dal laboratorio di riferimento dell'UE e all'ECDC, compresi lo sviluppo dei piani di lavoro annuali e l'accordo su tali piani;
- k) organizzare riunioni per i membri della rete o delle reti sostenute dal laboratorio di riferimento dell'UE;
- l) assicurare il coordinamento con gli altri laboratori di riferimento dell'UE nel campo della sanità pubblica e/o in altri campi quali quelli alimentare, dei mangimi, della sanità animale e/o dei dispositivi medici in vitro, con i centri di collaborazione dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e/o i laboratori di riferimento dell'OMS, o con le iniziative pertinenti nel proprio settore di competenza;
- m) collaborare, di concerto con l'ECDC, con l'EFSA e/o l'Agenzia europea per i medicinali (EMA), a seconda dei casi;
- n) collaborare, di concerto con l'ECDC, con laboratori di paesi terzi in un contesto internazionale che giovi alla sanità pubblica a livello dell'UE, a seconda dei casi;
- o) fornire assistenza scientifica e tecnica su altre questioni pertinenti per i membri della rete o delle reti sostenute dal laboratorio di riferimento dell'UE.

—

ALLEGATO III

Laboratorio di riferimento dell'ue per la sanità pubblica sui virus di origine alimentare e idrica, sue responsabilità e suoi compiti

1. Consorzio designato quale laboratorio di riferimento dell'UE per la sanità pubblica sui virus di origine alimentare e idrica (di seguito «laboratorio di riferimento dell'UE»):

Consorzio guidato da:

Norwegian Institute of Public Health (NIPH), Lovisenberggata 6, 0456 Oslo, NORVEGIA.

Ne fanno parte anche:

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Antonie van Leeuwenhoeklaan 9, 3721 MA, Bilthoven, PAESI BASSI, da maggio 2025: Helsinkilaan 1, 3584 CB, Utrecht, PAESI BASSI;

Regensburg University Medical Center, Franz-Josef-Strauss-Allee 11, D-93053 Regensburg, GERMANIA.

2. Responsabilità e compiti

Il laboratorio di riferimento dell'UE fornisce sostegno ai laboratori nazionali di riferimento e promuove le buone pratiche e la qualità per rafforzare la microbiologia di sanità pubblica nel campo dei virus di origine alimentare e idrica.

Il laboratorio di riferimento dell'UE fornisce sostegno a tali laboratori nazionali di riferimento per le attività relative al virus dell'epatite A. Nel settore di competenza del laboratorio di riferimento dell'UE rientra anche il virus dell'epatite E. Qualora dovesse sorgere la necessità a livello dell'UE di intervenire in relazione ad altri virus di origine alimentare e idrica pertinenti per la sanità pubblica, il laboratorio di riferimento dell'UE può anche essere invitato a fornire contributi e consulenza su tali virus.

Il laboratorio di riferimento dell'UE fornisce sostegno ai membri della rete europea per le malattie e le zoonosi di origine alimentare e idrica (FWD-NET) ⁽¹⁾ del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) sugli aspetti relativi alla diagnostica, ai metodi di prova e all'uso di determinati test per la sorveglianza, la notifica e la segnalazione uniformi delle malattie.

Per l'attuazione delle attività nell'ambito del piano di lavoro del laboratorio di riferimento dell'UE, che quest'ultimo sviluppa e concorda con l'ECDC, il laboratorio di riferimento dell'UE coordina i punti focali nazionali per le malattie di origine alimentare e idrica e i punti di contatto operativi per la microbiologia pertinenti per il laboratorio di riferimento dell'UE.

Su richiesta dell'ECDC, il laboratorio di riferimento dell'UE partecipa alle pertinenti reti e strutture dell'ECDC. Il laboratorio di riferimento dell'UE partecipa alla rete dei laboratori di riferimento dell'UE, che deve essere gestita e coordinata dall'ECDC in conformità all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/2371.

Il laboratorio di riferimento dell'UE garantisce:

- personale qualificato in numero sufficiente in relazione al volume dei compiti che il laboratorio di riferimento dell'UE deve svolgere nell'ambito della sua designazione;
- un'adeguata formazione del personale per l'esecuzione dei compiti del laboratorio di riferimento dell'UE.

Il laboratorio di riferimento dell'UE stabilisce la propria politica di riservatezza, comprese norme per la gestione, la conservazione e il trattamento sicuri e appropriati dei campioni e delle informazioni, come pure le misure volte a impedire la divulgazione indebita di informazioni riservate.

⁽¹⁾ <https://www.ecdc.europa.eu/en/about-us/partnerships-and-networks/disease-and-laboratory-networks/fwd-net>.

Il laboratorio di riferimento dell'UE è responsabile dei seguenti compiti:

- a) fornire servizi di diagnostica e di caratterizzazione dei patogeni di riferimento nel proprio settore di competenza ai membri della rete o delle reti sostenute dal laboratorio di riferimento dell'UE, in funzione delle esigenze definite dalla rete o dalle reti;
- b) fornire sistemi di valutazione esterna della qualità per la diagnostica e la caratterizzazione di un insieme selezionato di virus o gruppi di virus nel proprio settore di competenza ai membri della rete o delle reti sostenute dal laboratorio di riferimento dell'UE, in funzione delle esigenze definite dalla rete o dalle reti;
- c) fornire consulenza scientifica e assistenza tecnica nel proprio settore di competenza ai membri della rete o delle reti sostenute dal laboratorio di riferimento dell'UE, in funzione delle esigenze definite dalla rete o dalle reti;
- d) partecipare a comitati di esperti, ad esempio il comitato consultivo ECDC – EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare) sulla gestione e la condivisione dei dati relativi alla tipizzazione molecolare di isolati ottenuti da esseri umani, alimenti, mangimi, animali e dall'ambiente correlato, al fine di fornire consulenza specialistica nel proprio settore di competenza;
- e) fornire consulenza scientifica e assistenza tecnica nel proprio settore di competenza all'ECDC sulla base di pareri di esperti e/o indagini tra i membri della rete o delle reti sostenute dal laboratorio di riferimento dell'UE;
- f) fornire informazioni, orientamenti e sostegno all'ECDC in caso di focolai nel proprio settore di competenza, anche fornendo contributi alle valutazioni dei rischi dell'ECDC;
- g) fornire assistenza scientifica e tecnica alla Commissione nel proprio ambito specifico di sanità pubblica, in coordinamento con l'ECDC;
- h) organizzare ed erogare formazioni, quali seminari, webinar, esercitazioni di simulazione, sessioni di addestramento in laboratorio umido e/o esercitazioni pilota di sorveglianza, nel proprio settore di competenza ai membri della rete o delle reti sostenute dal laboratorio di riferimento dell'UE;
- i) assicurare il coordinamento, la comunicazione e la diffusione delle informazioni ai membri della rete o delle reti sostenute dal laboratorio di riferimento dell'UE e all'ECDC, compresi lo sviluppo dei piani di lavoro annuali e l'accordo su tali piani;
- j) organizzare riunioni per i membri della rete o delle reti sostenute dal laboratorio di riferimento dell'UE;
- k) assicurare il coordinamento con gli altri laboratori di riferimento dell'UE nel campo della sanità pubblica e/o in altri campi quali quelli alimentare, dei mangimi, della sanità animale e/o dei dispositivi medici in vitro, con i centri di collaborazione dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e/o i laboratori di riferimento dell'OMS, o con le iniziative pertinenti nel proprio settore di competenza;
- l) collaborare, di concerto con l'ECDC, con l'EFSA e/o con l'Agenzia europea per i medicinali (EMA), a seconda dei casi;
- m) collaborare, di concerto con l'ECDC, con laboratori di paesi terzi in un contesto internazionale che giovi alla sanità pubblica a livello dell'UE, a seconda dei casi;
- n) fornire assistenza scientifica e tecnica su altre questioni pertinenti per i membri della rete o delle reti sostenute dal laboratorio di riferimento dell'UE.